



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1221      SEDUTA DEL 26/11/2025

**OGGETTO:** Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive).  
Preadozione.

|                      |                              | PRESENZE |
|----------------------|------------------------------|----------|
| Proietti Stefania    | Presidente della Giunta      | Presente |
| Bori Tommaso         | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Barcaioli Fabio      | Componente della Giunta      | Presente |
| De Luca Thomas       | Componente della Giunta      | Presente |
| De Rebotti Francesco | Componente della Giunta      | Presente |
| Meloni Simona        | Componente della Giunta      | Presente |

---

---

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 11 pagine

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

### LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Simona Meloni avente ad oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive). Preadozione.";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive). Preadozione." e la relazione che lo accompagna;
  2. di svolgere sul testo preadottato con il presente atto tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.
-

**Oggetto: Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive). Preadozione.**

## RELAZIONE

La legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive), redatta nel rispetto del quadro normativo nazionale, riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo come importante strumento di crescita sociale ed economica promuovendone lo sviluppo e le attività correlate e assegnando un ruolo centrale e strategico alla Fondazione Umbria Film Commission.

Le recenti vicende che hanno portato al Commissariamento della Fondazione Umbria Film Commission come stabilito alla Deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 19 marzo 2025 hanno evidenziato notevoli difficoltà nell'assicurare un'efficace operatività della Fondazione, dovute a un'eccessiva rigidità nei processi decisionali e gestionali, con il rischio di compromettere la capacità della Film Commission di rispondere con tempestività e flessibilità alle esigenze del settore audiovisivo e di valorizzare appieno le potenzialità del territorio umbro.

Per questo motivo, il presente disegno di legge propone, in particolare, di modificare l'articolo 8, dedicato al funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission nell'ottica di creare una governance più funzionale al perseguitamento degli obiettivi di valorizzazione, promozione e sostegno dell'attività cinematografica e audiovisiva.

Considerando il ruolo strategico che l'attività cinematografica e audiovisiva riveste per lo sviluppo economico, turistico e culturale dell'Umbria, il presente disegno di legge intende anche armonizzare la disciplina in questione con la normativa regionale in materia di turismo, (legge regionale 28 ottobre 2024 n. 23), entrata in vigore successivamente all'approvazione della l.r. 18/2024.

Di seguito l'illustrazione delle modifiche proposte:

### **Art. 1. (Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 18/2024)**

L'attuale disposto normativo non prevede esplicitamente il principio l'inclusività, tema invece di fondamentale importanza al fine di rendere il settore cinematografico e audiovisivo accessibile e rappresentativo di tutte le persone, superando le barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali che ancora oggi possono ostacolarne la piena fruizione.

Si propone, inoltre, di integrare all'articolo 2, tra i principi e finalità anche la chiara valorizzazione del sistema cinematografico e audiovisivo quale fattore di crescita economica e produttiva della Regione. Questa specificazione, attualmente non esplicitata, può contribuire a rafforzare il riconoscimento del settore.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Le modifiche proposte, trattandosi di una norma di principio generale e descrittiva, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale

**Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/2024)**

La modifica introdotto al comma 1 dell'articolo 4 si prefigge di armonizzare le disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audio visive con le importanti novità introdotte nella sopra citata normativa turistica regionale di cui alla l.r. 23/2024. In particolare si ritiene che anche per queste attività debbano essere rispettate le disposizioni della "Marca regionale- Brand System", il sistema di branding condiviso dai vari settori produttivi della nostra regione. Questo garantirà una coerenza nell'immagine e nella promozione delle diverse eccellenze del territorio. La modifica proposta al comma 1, trattandosi di una norma di principio generale e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale

Con l'intervento normato al comma 2 del presente articolo, si prevede che la Regione, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, possa favorire la sinergia tra il settore cinematografico e audiovisivo, mediante l'organizzazione di specifiche iniziative ed incontri. Secondo quanto espressamente previsto al comma 2, tale intervento è attuato dalla Regione ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con l'ausilio anche degli ambiti turisticamente rilevanti, in conformità alle funzioni loro attribuite in materia di turismo all'articolo 11 della l.r. 23/2024. L'integrazione tra le il sistema turistico e il settore audiovisivo può generare nuove opportunità di crescita e promozione, valorizzando le specificità del nostro territorio e offrendo un supporto concreto a un'industria in continua espansione.

Anche la disposizione al comma 2 per quanto espressamente normato, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

**Art. 3. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 18/2024)**

In merito al piano annuale delle attività, e con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e fornire un ausilio concreto, è importante individuare strategie efficaci per l'attrazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive. Al riguardo, lo sviluppo di un approccio mirato che non solo incentivi nuove produzioni a scegliere il nostro territorio, ma che offra anche un supporto tangibile alle imprese del settore che già operano nella nostra regione, è essenziale per valorizzare le professionalità e le risorse locali esistenti e per promuovere al contempo la crescita e la competitività del comparto audiovisivo regionale. La modifica proposta ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4. (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 18/2024)**

Come noto, gli Ambiti turisticamente rilevanti rappresentano l'articolazione territoriale strategica dell'offerta turistica regionale. In tale contesto, è importante sottolineare come la collaborazione tra i Comuni per l'attuazione degli interventi volti a sostenere l'attività cinematografica e audiovisiva possa essere svolta in modo particolarmente efficace anche in forma associata. Questa sinergia permette di ottimizzare le risorse e di amplificare l'impatto delle iniziative. I Comuni, infatti, giocano un ruolo essenziale in questo ambito, svolgendo attività di supporto al location management e di accoglienza per le produzioni che scelgono il nostro territorio.

Tale modifica ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5. (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 18/2024)**

In merito alla modifica proposta alla lettera a) del comma 3, che riguarda il rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività, si applicano le medesime considerazioni già espresse per la modifica del comma 1 dell'articolo 2.

Inoltre, la modifica introdotta alla lettera j mira a potenziare lo sviluppo del settore cinematografico. Questo non solo per agevolare la permanenza delle troupe, ma anche per promuovere e facilitare una maggiore fruizione di servizi. A tal fine, la modifica amplia la platea dei soggetti con i quali la Umbria Film Commission può stipulare accordi e convenzioni, non limitando più queste possibilità alle sole associazioni di categoria tradizionalmente legate alla filiera dell'ospitalità, ma estendendole anche ad altri enti, istituzioni e soggetti aggregati che possano contribuire a questo obiettivo.

Anche queste modifiche proposte, trattandosi di una norma di principio generale e ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

**Art. 6. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 18/2024)**

L'annualità 2024 ha rappresentato una fase iniziale di attuazione della L.R. 18/2024, fortemente condizionata sia dalla tempistica di entrata in vigore della norma, peraltro coincidente con le elezioni regionali, sia da alcune criticità organizzative e gestionali che si sono manifestate nel corso dell'anno.

In quest'ottica, si ritiene fondamentale inserire la figura di un Vice Presidente nel Consiglio di Amministrazione e prevedere un Comitato tecnico a supporto delle funzioni espletate dal Consiglio stesso, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e/o organismi rappresentativi del settore cinematografico e audiovisivo.

Tali modifiche al modello di governance del comporto audiovisivo umbro mirano, da un lato a rafforzare l'operatività del Consiglio di Amministrazione e, da un altro, a consolidare ulteriormente il

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

ruolo strategico che il settore ricopre nello sviluppo economico, culturale e turistico del nostro territorio. L'obiettivo è rafforzare i legami e la collaborazione con gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti nella filiera regionale.

Come specificato al comma 4 bis, la partecipazione alle attività del Comitato tecnico è a titolo gratuito. Lo stesso trattamento si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della vigente l.r. n. 18/2024 (i componenti del Consiglio di amministrazione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito). Dall'introduzione della figura del Vice Presidente non derivano, pertanto, maggiori oneri finanziari.

Per le motivazioni esposte, le modifiche proposte all'articolo 6, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

**Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 18/2024)**

La modifica proposta all'articolo 9 ha come unico obiettivo quello di stabilire un termine meno ampio per la presentazione alla Regione della relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente da parte della Umbria Film Commission. Tale modifica è opportuna in quanto può essere utile per la Regione disporre di tale relazione in tempi più rapidi per la predisposizione del Piano annuale di cui all'articolo 5.

La modifica proposta, trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

**Art. 8. (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 18/2024)**

La modifica proposta all'articolo 16 mira a esplicitare la norma stessa per conferirle una maggiore coerenza logica intrinseca. La ragione di tale precisazione risiede nel fatto che, per la natura stessa dell'organizzazione, sono specificamente i soci fondatori che adeguano lo statuto della UFC, e non la UFC intesa come entità generica.

**Relazione tecnico -finanziaria**

Tutti gli articoli del presente DDL rappresentano disposizioni di natura ordinamentale e pertanto, dalle modifiche apportate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nella Relazione illustrativa sopra riportata, per ogni articolo è stata rappresentata e motivata la neutralità finanziaria o l'assenza di effetti finanziari.

A tal fine viene espressamente prevista all'articolo 9 la clausola di invarianza finanziaria.

Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive). Preadozione."

**Art. 1.**

**(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive), la parola: "ambientale" è sostituita dalle seguenti: "e all'inclusività".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2024 è inserita la seguente:  
*"a bis) la valorizzazione del sistema cinematografico e audiovisivo, quale fattore di crescita economica e produttiva della Regione,".*

**Art. 2.**

**(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024, dopo le parole: "aiuti di Stato" sono inserite le seguenti: "e delle disposizioni in materia di Marca regionale – Brand system di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo)".
2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024 il segno di punteggiatura: " ." è sostituito dal seguente: " ,".

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024 è aggiunta la seguente:

*"f bis) favorisce la creazione di una rete di servizi a favore delle produzioni e delle imprese cinematografiche e audiovisive diffuse sul territorio anche avvalendosi degli Ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2024. Tale attività viene espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale".*

### **Art. 3.**

**(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/2024 è inserita la seguente:

*"c bis) le strategie per l'attrazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento alle imprese del settore operanti nel territorio regionale;".*

### **Art. 4.**

**(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2024, dopo le parole: "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e, in particolare, anche attraverso gli Ambiti turisticamente rilevanti, per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera j)".

### **Art. 5**

**(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/2024, dopo le parole: "e

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

*paesaggistico” sono aggiunte le seguenti: „, nel rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività”.*

2. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/2024, è sostituita dalla seguente:

*“j) promuove convenzioni e stipula accordi con enti e soggetti aggregati tra cui quelli legati alla filiera dell'ospitalità, al fine di agevolare la fruizione di servizi e la permanenza di troupe e altro personale legato alle fasi di sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di iniziative cinematografiche e/o audiovisive;”.*

### **Art. 6.**

#### **(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

*“3. Il Consiglio di amministrazione della UFC è composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal Comune di Perugia e uno dal Comune di Terni. Il Presidente e il Vice Presidente della UFC sono designati dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).”.*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024 è inserito il seguente:

*“4 bis. Il Consiglio di amministrazione della UFC, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi del*

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

*supporto di un Comitato tecnico composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e/o organismi rappresentativi operanti nel settore cinematografico e audiovisivo. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive i cui pareri sono non vincolanti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.”.*

### **Art. 7.**

#### **(Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/2024, la parola: “*aprile*” è sostituita dalla seguente: “*febbraio*”.

### **Art. 8**

#### **(Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/2024, le parole: “*La UFC adegua il proprio statuto*” sono sostituite dalle seguenti: “*I soci fondatori adeguano lo statuto della UFC*”.

### **Art. 9**

#### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/11/2025

**IL DIRETTORE**  
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO  
ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT  
- Adriano Bei  
Titolare

**FIRMATO**  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Simona Meloni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 24/11/2025

Assessore Simona Meloni  
Titolare

**FIRMATO**  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge